

Publicato il 04/10/2019

N. 11559/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11466/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11466 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Eurolink Scpa e Salini-Impregilo S.p.A (già Impregilo S.p.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone e Giuseppe Giuffré, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via degli Scipioni, 288;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Stretto di Messina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Annoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;
Stretto di Messina S.p.A. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

della nota prot. n. u-2002-0908 del 19.11.12 emanata in applicazione del decreto legge del 2 novembre 2012, n. 187 con la quale la società Stretto di Messina ha reso noto alla società ricorrente di ritenere invalido ed inefficace il recesso contrattuale esercitato dal Contraente Generale in data 10.11.12 e ha invitato quest'ultimo a dare corso nei tempi previsti agli adempimenti indicati dal d.l. n. 187 del 2012;

quanto ai primi motivi aggiunti:

- del verbale di riunione dell'8 gennaio 2013 tra Stretto di Messina ed Eurolink e la relativa nota di trasmissione

- dell'atto aggiuntivo tra Stretto di Messina ed Eurolink, predisposto da Stretto di Messina e della relativa nota di trasmissione;

- della nota prot. 00048 dell'11.2.2013 con la quale Stretto di Messina ha contestato l'esercizio del diritto di recesso da parte di Eurolink;

quanto ai secondi motivi aggiunti:

- la nota prot. 0153 del 2.3.2013 con la quale Stretto di Messina ha comunicato ad Eurolink "la caducazione del rapporto contrattuale con effetto dal 2 novembre 2012 in dipendenza della mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo nel termine del 1 marzo 2013, previsto dall'art. 34-decies del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012;

quanto ai terzi motivi aggiunti:

del D.P.C.M. con il quale è stata disposta la messa in liquidazione della Stretto di Messina S.p.A., in attuazione dell'art. 34-decies del D.L. n. 179/2012, convertito in L. 221/2012 e nominato un Commissario Liquidatore;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Stretto di Messina S.p.A.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con istanza del 28 giugno 2019 la parte ricorrente, premessa una ricostruzione dei principali fatti accaduti successivamente alla instaurazione della presente controversia, ivi compresa la sottoposizione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell'art.1 del decreto legge 2.11.2012 n. 187 - ora art. 34 decies del Decreto Legge 18 .10.2012 n. 179 come inserito legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, ha fatto presente che all'esito della determinazione assunta dalla Consulta "*sarà possibile valutare le effettive preminenze delle ricorrenti, tenendo conto, tra l'altro, della misura dell'indennizzo per la perdita del contratto che sarà reputato*

conforme ai principi costituzionali"; ed ha, pertanto, chiesto un rinvio della trattazione del presente giudizio, già fissata per il 2 ottobre 2019;

Rilevato che la società Stretto di Messina, con nota del 30 luglio 2019, ha manifestato la propria adesione alla richiesta di rinvio;

Osservato che la difesa erariale, all'odierna udienza pubblica, si è opposta alla richiesta di rinvio, in ragione della asserita irrilevanza delle questioni dedotte dalla parte ricorrente nella propria richiesta rispetto agli argomenti oggetto del presente giudizio;

Ritenuto, alla luce delle ampie motivazioni poste a sostegno della richiesta di rinvio e correlate alla effettiva permanenza dell'interesse al ricorso, che è opportuno accogliere l'istanza di parte ricorrente, rinviando la trattazione della causa alla data indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) rinvia per la trattazione della causa all'udienza pubblica dell'8 luglio 2020, ore di rito;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO